



FEDERICO FRANCHINA

Shipping Insolvency: a Possible Solution for the Issue of Maritime Lines

The legal nature of maritime liens and the possibility for the secured creditors to act through the arrest of ship creates conflicts with the other categories of creditors, either unsecured or mortgagee.

In fact, the possibility to start precautionary measures and thus, ultimately, to proceed with the judicial sale of the asset increases the friction between different creditors especially in the case of insolvency of the shipowner.

Thus, the possibility to apply to shipping the «registrazione» system of the several interests in the mobile equipment, as provided by the Cape Town Convention, could perhaps be a way to overcome the contrasts between interest holders.

The prior knowledge of such interests allows, on the one hand, to access the net worth of the debtor and the relative exposure and, on the other hand, to adjust precautionary and enforcement measures against the other creditors and the debtor.

La natura giuridica dei *maritime liens* e la possibilità per il creditore privilegiato di agire mediante il sequestro della nave pone problemi di conflittualità con le altre classi di creditori, siano essi chirografari o garantiti da ipoteche.

La possibilità, infatti, di esercitare la misura cautelare e, dunque, in *extrema ratio* di procedere alla vendita giudiziale del bene, incrementa gli attriti tra i diversi creditori specie nelle ipotesi di insolvenza dell'armatore.

In questo senso la possibilità di applicare anche nello *shipping* il sistema di «registrazione» dei diversi diritti creditori sul bene mobile, così come previsto dalla convenzione di Cape Town, potrebbe forse costituire un valido strumento idoneo a superare i contrasti tra i soggetti portatori di interesse.

In questo senso, infatti, l'aprioristica conoscenza di tali diritti consente, da un lato di valutare la consistenza patrimoniale del debitore e la relativa esposizione e, dall'altro lato, gradare l'adozione di provvedimenti cautelari ed esecutivi in danno degli altri creditori e del debitore medesimo.